



COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

Provincia di COSENZA

**REGOLAMENTO
RACCOLTA RAMAGLIA E LEGNA SECCA
NEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE**

**Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 27 del 26/07/2016**

ALLEGATO A

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento definisce le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per poter svolgere l'attività di raccolta di ramaglie e legna secca nei boschi di proprietà comunale.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Si intende per:

- a) “*ramaglia*”: insieme o mucchio di rami secchi, frasche ecc. presenti a terra,
- b) “*legna secca*”: insieme di pezzi di rami o di tronchi d'albero da ardere presenti a terra e staccatasi dalla pianta madre,

Non rientrano in questa definizione le piante morte ancora radicate al suolo.

Art. 3 – DIVIETI

E' fatto divieto assoluto di:

- a) Usare la sega a motore per il taglio e il sezionamento della legna secca con lama superiore ai 30-40 cm.;
- b) Raccogliere “*ramaglia*” e/o “*legna secca*” giacente sul terreno la cui caduta è dolosa e non dipesa da calamità naturali
- c) Raccogliere esemplari fossili o in stato di fossilizzazione avanzata,
- d) Raccogliere “*ramaglia*” e/o “*legna secca*” nel periodo compreso tra il 01 luglio ed 31 agosto di ogni anno,
- e) Di realizzare nuove piste o accessi all'interno delle aree boscate,
- f) Di realizzare depositi di legna,
- g) Cedere a terzi il permesso rilasciato,
- h) Danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente con particolare riferimento alla aree dove la colonizzazione è già in atto con la formazione di nuovi popolamenti forestali,
- i) Vendere la “*ramaglia*” e/o “*legna secca*” raccolta, a seguito rilascio del permesso, o trasportarla fuori dal territorio comunale.

Art. 4 – PERMESSI

Il permesso al diritto di raccogliere ramaglie e legna secca, in conformità a detto regolamento, spetta a tutti i cittadini (uno per nucleo familiare) residenti in modo stabile nel comune di San Marco Argentano ed iscritti regolarmente all'anagrafe della popolazione, possessori di un attestato ISEE, in corso di validità, con valore inferiore a € 10.000,00.

Il prelievo di quanto definito all'art. 2 dovrà avvenire, previo autorizzazione da parte del comune, esclusivamente nelle zone previste dall'art. 1 dietro presentazione di una istanza ed utilizzando esclusivamente per il trasporto mezzi gommati, quali trattori e carri agricoli, con il divieto assoluto di aprire nuove piste all'interno delle aree boscate.

Il permesso rilasciato, assieme alla comunicazione del giorno per la raccolta, deve essere esibito a chi esercita l'attività di vigilanza sul territorio ed ha validità di un anno, ad esclusione del periodo di divieto fissato al precedente art. 3 lett. 'e'.

La quantità di ramaglie e legna secca da raccogliere rientra, per ogni stagione di raccolta, nei limiti dei fabbisogni del nucleo familiare e comunque non potrà superare la quantità richiesta nella domanda e che deve soddisfare solo il fabbisogno familiare.

La quantità di ramaglie e legna secca che può essere prelevata dal nucleo familiare non deve superare i due prelievi al mese, di peso non superiore ai 5 quintali per volta.

Il permesso di raccolta verrà rilasciato dal responsabile del servizio.

Le domande pervenute, redatte secondo il modello predisposto, saranno esaminate ed istruite in ordine di arrivo al protocollo del Comune, a quelle in regola sarà rilasciato il permesso,

I permessi rilasciati saranno inviati al Corpo Forestale dello Stato per gli opportuni controlli.

ALLEGATO A

Sono esenti dal permesso quanti raccolgono legname purché tale raccolta riguardi esemplari di dimensioni inferiori o pari a 14 cm ed avvenga senza l'uso di mezzi meccanici (motoseghe, ecc)

Art. 5 – RICHIESTA ATTIVITA' DI RACCOLTA RAMAGLIA E LEGNA SECCA

Chiunque intenda svolgere l'attività regolamentata dal presente regolamento deve inoltrare al comune di San Marco Argentano apposita richiesta utilizzando l'apposito modello.

La domanda per l'anno 2016 dovrà essere presentata entro il 31 OTTOBRE 2016. Per gli anni successivi entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6 – MODALITA' DI RACCOLTA

Il titolare del permesso di cui all'art. 2 può raccogliere detto materiale:

- a) solo durante le ore diurne dalle ore 8,00 alle ore 17,00;
- b) Dando preventiva comunicazione al Comune del giorno in cui viene effettuata la raccolta al fine di poter effettuare i relativi controlli.
- c) Munito del permesso e della comunicazione relativa al giorno di raccolta,
- d) Qualora il titolare del permesso sia impossibilitato, per motivi di salute comprovati, può delegare un prossimo congiunto, entro il secondo grado di parentela, inserendone il nominativo all'atto della richiesta di rilascio del permesso con indicati tutti i dati necessari al fine di regolare controllo. Viene prevista eccezionalmente la possibilità di delega, anche a un esterno del nucleo familiare o che non sia prossimo congiunto, ma in questo caso il delegato può ricevere una sola delega all'anno.

Art. 7 – TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Durante le operazioni di raccolta non si deve arrecare alcun danno al soprassuolo, alla vegetazione circostante ed in particolare alla fauna.

E' fatto divieto di raccogliere ramaglia e legna secca se tale operazione danneggia nidi o rifugi della fauna. Il Comune è esonerato dal qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose, persone, fauna e flora derivante dall'attività di raccolta rilasciata al titolare del permesso.

Art. 8 – REVOCA DEL PERMESSO

Qualsiasi inosservanza del presente disciplinare o di quelle previste dalla normativa di settore darà luogo, da parte del RESPONSABILE DEL SERVIZIO, all'immediata revoca del permesso ed all'applicazione di una sanzione amministrativa, a giudizio insindacabile da parte del RESPONSABILE DEL SERVIZIO, compresa tra euro 25,00 e 500,00 così come prevede l'art. 7 bis del D.Lgs n° 267/2000 e smi

Art. 9 – RINVIO ALLE LEGGI DEL SETTORE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ivi incluse le disposizioni in materia di regime sanzionatorio (oltre la pena amministrativa sopra specificata) si fa riferimento:

- a) al R.D. 3267/1923 e relativo disciplinare di applicazione R.D. 1126/1926,
- b) alla legge n° 353/2000 e smi,
- c) alle prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria (D.G.R. n° 43 del 03/02/2012),
- d) ad ogni altra normativa di settore.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione.